

Deliberazione n. 63 /2016/PRSE



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;



Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto dell'esercizio 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai Presidenti delle amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004973 del 13 ottobre 2014;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione dell'Amministrazione Provinciale di REGGIO EMILIA;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con note del 26 maggio e del 6 giugno 2016;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 31 del 27 giugno 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 30 giugno 2016;

Udito nella camera di consiglio del 30 giugno 2016 il relatore Riccardo Patumi;

### Considerato in diritto


L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione



2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

#### **Delibera**

dalla relazione dell'Organo di revisione della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA sul rendiconto 2013 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

#### **Sistema contabile ai fini della corretta rilevazione delle poste vincolate**

Dall'esame del questionario emerge che la contabilità interna dell'Ente, nell'esercizio 2013, così come nelle precedenti annualità, non prevede né procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 del TUEL, né l'adozione di atti d'impegno corrispondenti all'accertamento di entrate a specifica destinazione.

Si ribadisce che tale carenza rende particolarmente gravosa la ricostruzione della situazione delle somme vincolate e il monitoraggio della loro gestione, in caso di utilizzo ai sensi dell'art. 195 del TUEL, con conseguente possibile rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa.

#### **Servizi conto terzi.**

Dall'esame del punto 1.12 del questionario emerge che anche nel 2013 l'Ente ha inserito alla voce "altre per servizi conto terzi", le sottoelencate tipologie che non avrebbero dovuto essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi:

1. Canoni di locazione passivi di competenza dell'anno successivo per € 118.571,78;
2. Somme introitate in eccesso, in relazione a incassi/pagamenti non dovuti o a versamenti effettuati per errore a un beneficiario errato per € 6.665,50.


Nel richiamare integralmente le considerazioni svolte sul tema con delibera n. 112/2015/PRSE, si prende atto di quanto dichiarato in sede istruttoria dalla Provincia, sulla diversa contabilizzazione - a decorrere dall'esercizio 2015 - delle poste relative ai canoni di locazioni (in applicazione del principio della competenza potenziata).

#### **Rapporti finanziari tra Provincia e Organismi partecipati**

In relazione ai rapporti finanziari tra la Provincia e gli organismi partecipati si rammenta che l'articolo 6, comma 4, d. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, nella versione vigente *ratione temporis* prevedeva che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto di gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie"*.

La Provincia di Reggio Emilia ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la nota informativa di cui alla citata disposizione normativa, asseverata dall'Organo di revisione economico finanziario dell'Ente, dalla quale risultano alcune discordanze tra crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2013 con *Agenzia per la mobilità srl, Nuova Quasco srl e Reggio Emilia innovazione srl*.

In proposito, la Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, richiamando al contempo la necessità di una regolarizzazione fra le poste creditorie e debitorie intercorrenti fra l'Ente e le società partecipate.



In ordine al profilo dell'asseverazione dei dati, si sottolinea che è intervenuta la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 2/2016/QMIG, stabilendo che, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nel richiamato art. 6, comma 4, d.l. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011, è sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

**Partecipazioni dirette ad enti o organismi che hanno registrato perdite, attualmente in liquidazione o in procedura fallimentare**

Questa Sezione, nell'ambito dei controlli sul rendiconto 2012, aveva approfondito la situazione di alcune società partecipate dalla Provincia di Reggio Emilia, caratterizzate da bilanci in perdita e da quote partecipative significative (superiore al 10%); sul punto, si richiamano le considerazioni svolte con delibera n. 112/2015/PRSE.

In sede istruttoria sul consuntivo 2013, è stato chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento sulla evoluzione delle vicende societarie relative agli organismi suddetti, con particolare riferimento all' Azienda Consorziale Trasporti, alla Reggio Emilia Fiere srl e alla Montefalcone srl.

Azienda Consorziale Trasporti

Dal 1° gennaio 2013, è stato realizzato il progetto di scissione, che ha portato alla creazione da un lato della società "Agenzia per la mobilità srl" ai sensi della vigente normativa regionale e dall'altro lato della nuova "Azienda Consorziale Trasporti". Per entrambi gli organismi partecipati, qualificati quali enti strumentali degli enti locali consorziati, dal 1° gennaio 2013 è stato disciplinato il sistema del controllo analogo mediante apposito Regolamento e individuazione della Conferenza di Coordinamento e Controllo.

L'Azienda consorziale trasporti ha chiuso il 2013 con un utile di 2.895,00 euro.

Reggio Emilia Fiere srl

La società è stata ammessa a procedura di concordato preventivo liquidatorio nel 2013; l'Assemblea dei soci del 27 aprile 2015 ne ha approvato la messa in liquidazione. La Provincia dichiara di non vantare né crediti né debiti nei confronti della società; per quanto riguarda l'impatto patrimoniale sul bilancio provinciale, la società è valorizzata tra le immobilizzazioni finanziarie al valore di euro 642.050,00 in attesa della conclusione della procedura di liquidazione.

Al fine di consentire comunque il proseguimento delle attività fieristiche, strumento ritenuto fondamentale per l'economia del territorio, nel febbraio 2014

la Provincia di Reggio Emilia ha acquistato l'intero capitale sociale della società a responsabilità limitata Crpa Eventi srl che, con assemblea straordinaria in pari data, ha mutato la denominazione in Fieremilia srl.

Successivamente, il giudice fallimentare incaricato di definire il concordato liquidatorio relativo alla società Reggio Emilia Fiere srl, ha autorizzato l'affitto del ramo di azienda di gestione eventi da Reggio Emilia Fiere srl a Fieremilia srl. Il bilancio di Fieremilia del 2014 si è chiuso con una perdita di € 99.804.


Si sottolinea che, in base al Piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato con atto presidenziale n. 46 del 31 marzo 2015, la Provincia di Reggio Emilia ha deciso il mantenimento della partecipazione in Fieremilia srl, nonostante la società abbia un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti e non eserciti attività indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente: tale scelta suscita forti perplessità, in primo luogo perché trattasi di condizioni cui la normativa fa discendere la dismissione della partecipazione; inoltre, perché la decisione avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata e sorretta da documentate argomentazioni, a maggior ragione trattandosi di società in perdita, con prospettive di sviluppo incerte, per la quale si palesavano seri dubbi già *ab origine*, in merito all'opportunità dell'operazione che ha portato alla sua creazione.

#### Matilde di Canossa srl e Montefalcone srl

La società Matilde di Canossa srl, in perdita da svariati esercizi, è stata oggetto, nel 2013, di una parziale scissione, con costituzione della Montefalcone S.r.l., per realizzare la separazione fra le due diverse finalità societarie, mantenendo in capo alla Matilde di Canossa s.r.l. la promozione territoriale dell'area matildica, e trasferendo alla Montefalcone s.r.l. tutti gli elementi patrimoniali attinenti al ramo immobiliare; lo scopo, dichiarato dalla Provincia era, da un lato, di adeguare la struttura societaria all'evoluzione del contesto normativo e dall'altro di realizzare una migliore e più utilmente orientata gestione del patrimonio immobiliare, attuata attraverso un rafforzamento, senza oneri a carico del bilancio dell'Ente, della propria partecipazione nell'organismo.

Nonostante tale "riorganizzazione", l'Assemblea della società in data 19 dicembre 2014 ha deliberato lo scioglimento della Matilde di Canossa s.r.l. per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale; la dismissione della partecipazione della Provincia nella società in oggetto è stata inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Presidente della Provincia n.46 del 31 marzo 2015.

Per quanto riguarda la Montefalcone srl, la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 150 del 18/12/2014; a



tutt'oggi le operazioni relative non sono ancora concluse.

In proposito l'Ente dichiara: "nel rendiconto della gestione 2014 è stata ridotta la valutazione della partecipazione di euro 66.710,73, quale minor valore tra il costo e il patrimonio netto, mentre con il rendiconto della gestione 2015 la valorizzazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie è stata azzerata con il riconoscimento di euro 959.613,57 tra le insussistenze dell'attivo".

La Sezione non può che prendere atto del considerevole depauperamento del patrimonio dell'Ente che va delineandosi al termine dell'annosa e fallimentare vicenda delle due società in argomento.

Tutto ciò premesso, la Sezione

**invita l'ente**

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

**invita l'Organo di revisione**

a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente in relazione alle criticità riscontrate per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

**dispone**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio provinciale, al Presidente e all'Organo di revisione della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 30 giugno 2016.

Il relatore  
(Riccardo Patumi)



Il presidente

(Carlo Greco)

Depositata in segreteria il 30 giugno 2016

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)